

## **TI\_GERICHTE 14.1998.45 vom 24. Juni 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-06-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1998.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.45)

FR: TI\_GERICHTE 14.1998.45 du 24 juin 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1998.45 del 24 giugno 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.1998  
14.1998.45

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00045 Lugano 24 giugno 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 24 febbraio 1998 presentata da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 aprile 1998 ha così pronunciato: "1. È pronunciato il fallimento di \_\_\_\_\_, a far tempo da lunedì \_\_\_\_\_, alle ore 16.00. 2./3./4. omissis" Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27 aprile 1998 da \_\_\_\_\_ che ne postula l'annullamento; richiamato il decreto presidenziale 29 aprile/5 maggio 1998 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 24 febbraio 1998 la \_\_\_\_\_ ha chiesto il fallimento di \_\_\_\_\_ per Fr. 2'270.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 18 marzo 1998 l'escusso non è comparso. C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 22 aprile 1998 della creditrice in cui quest'ultima conferma che l'esecuzione in esame è stata saldata (doc. B). D. La creditrice non ha formulato osservazioni. Considerato in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2. L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello, e le sue allegazioni sono rimaste incontestate, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo la citata dichiarazione della creditrice, che ha confermato il saldo dell'esecuzione in esame. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia: I. L'appello 27 aprile 1998 di \_\_\_\_\_, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato: " 1. La dichiarazione di fallimento \_\_\_\_\_ pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. \_\_\_\_\_,

nei confronti di \_\_\_\_\_, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di \_\_\_\_\_. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di \_\_\_\_\_." II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il  
Presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.